



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 17/12/2020.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Seconda convocazione, sessione , seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
TRABUCCHI MASSIMILIANO	P		GURINI ELISABETTA	P	
MARTINELLI CLAUDIA	P		GIACOMELLI GIACOMO	P	
DESSI' MATTEO	P		BRADANINI MASSIMO	P	
MACCARINI ENRICO	P		GIACOMELLI FEDERICO	P	
SCHIVALOCCHI IVANO	P		SOSIO MAURIZIO	P	
SOSIO MATTIA REMAN	P		URBANI GLORIA	P	
BALATTI MORENO	P				

Presenti: 13 - Assenti: 0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Francesco Chicca**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Mattia Reman Sosio**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.08.2013 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Valdidentro;

PRESO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2014, n. 2 del 28.03.2017 e 35 del 10.10.2019 sono state apportate modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

RICHIAMATO l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

LETTO il comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 introdotto dall'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge la Legge 17 luglio 2020, n. 77:

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

LETTO l'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96;

RICHIAMATA la D.d.u.o. 6 dicembre 2019 - n. 17869 *“Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività anniate come case ed appartamenti per vacanze”*;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo vigente alla data odierna, che così dispone:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

CONVENUTA la necessità di modificare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con la propria precedente deliberazione n. 27 del 01.08.2013 al fine di recepire le modifiche normative medio tempore intervenute;

VISTO lo Statuto del Comune di Valdidentro;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Illustra l'argomento l'Assessore Matteo Dessì, evidenziando i punti principali delle modifiche apportate al vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno in tema di Locazioni Turistiche, in conformità alle normative in materia sopra richiamate;

Il Presidente del Consiglio chiede poi se ci sono altri interventi e, nel riscontrare l'assenza di interventi, pone in votazione il punto.

Indi,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. **MODIFICARE** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno aggiungendo all'art. 2, comma 2 il seguente punto:
 - *“negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869 (pubblicato sul BURL – serie ordinaria n. 50 – Martedì 10 dicembre 2019);*
2. **MODIFICARE** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno sostituendo il secondo comma dell'art. 3 con il seguente:
 2. *Il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.*
3. **MODIFICARE** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno sostituendo il secondo comma dell'art. 6 con il seguente:
 2. *Per la qualificazione giuridica degli adempimenti a cui sono tenuti e le dichiarazioni da rendere dal gestore della struttura ricettiva e dagli altri soggetti indicati nell'art.4 del D.L. 50/2017, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della L. 21/06/2017, n.96, si fa pieno rinvio alle pertinenti norme di legge.*
4. **PRENDERE ATTO** che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo vigente alla data odierna, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo art. 13;
5. **DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità di legge, ed ad ogni altro adempimento connesso alla presente delibera;
6. **DICHIARARE**, a seguito di separata palese votazione, **con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 stante la necessità di predisporre gli atti conseguenti.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mattia Reman Sosio
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Chicca
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE di VALDIDENTRO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01 agosto 2013
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18 dicembre 2014
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28 marzo 2017
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 10 dicembre 2019
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17 dicembre 2020

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le modalità di applicazione nel Comune di Valdidentro dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01/08/2013 e la sua applicazione ha avuto decorrenza dal 1 dicembre 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000;
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento o sosta alla guida di autocaravan:
 - nelle strutture ricettive come definite dalla legge regionale in materia di turismo (attualmente Titolo III, Capo I della legge regione Lombardia n. 27 del 01/10/2015), ad eccezione dei rifugi alpinistici e dei bivacchi fissi che non siano serviti da viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale è inoltre corrisposta dalle strutture agrituristiche (attualmente art. 151 della legge regione Lombardia n. 31/2008).
 - negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869 (pubblicato sul BURL – serie ordinaria n. 50 – Martedì 10 dicembre 2019);
3. L'imposta si applica alle strutture individuate al comma 2 ubicate nel territorio del Comune di Valdidentro, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione del tributo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Valdidentro, alloggiano o sostano alla guida di autocaravan nelle strutture ricettive di cui all'art. 2;
2. Il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad € 0,49;
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (gestori di piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali anche in deroga al presente regolamento

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente e di entrambi i genitori se il degente è minore di età;
 - c) gli accompagnatori turistici di agenzie che prestano attività di assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (l'esenzione si applica per un soggetto

ogni venticinque partecipanti), e gli autisti dei bus che li trasportano; gli insegnanti che accompagnano gli studenti in gita scolastica;

- d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Valdidentro;
- g) i beneficiari di soggiorni gratuiti per tali intendendosi quelli per i quali il gestore della struttura ricettiva non percepisce corrispettivo né dall'alloggiato né da altri;
- h) i soggetti con invalidità al 100% e gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

Queste situazioni dovranno essere dimostrate con idonea certificazione;

- 2. Le esenzioni di cui al punto b) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Art. 5 - Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in funzione del prezzo e con esclusivo riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione;
- 2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art. 6 - Obblighi di informazione - Versamento dell'imposta e dichiarazione

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Valdidentro sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti, con materiale informativo fornito dal Comune, redatto in più lingue, dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
- 2. Per la qualificazione giuridica degli adempimenti a cui sono tenuti e le dichiarazioni da rendere dal gestore della struttura ricettiva e dagli altri soggetti indicati nell'art.4 del D.L. 50/2017, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della L. 21/06/2017, n.96, si fa pieno rinvio alle pertinenti norme di legge.
- 3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Valdidentro delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario o postale sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto in contanti, nei limiti di legge, effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
 - c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune di Valdidentro (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa.
- 4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine previsto per il versamento (il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare) hanno l'obbligo di aggiornare i dati relativi alle presenze sul sito dell'osservatorio turistico (dettaglio mensile con: n. ospiti, provenienza, data arrivo/partenza, esclusioni del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, eventuali note).
- 5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, conforme ad un modulo predisposto dal Comune, una dichiarazione dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al comune l'esazione coattiva dell'imposta. In caso l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. I moduli di cui al presente comma dovranno essere trasmessi al Comune.

Art. 7 - Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
2. L'elenco degli interventi e dei servizi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio consuntivo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valdidentro.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici;
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica all'ospite la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. 472/1997;
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, alle prescritte scadenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 11 - Rimborsi

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali;
2. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso;
3. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad € 10,00.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie


1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso, con le modalità di legge, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento;
3. La Giunta comunale costituirà un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dell'ufficio turistico e dell'associazione albergatori allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare e le modalità di riscossione del tributo da parte dei titolari delle strutture ricettive;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia;
5. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;
6. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo;
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa delle formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge;
8. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Studio Zenoni & Associati

M. ANGELA ZENONI COLLIVIGNARELLI
dottore commercialista
revisore dei conti

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI DEI CONTI

SIMONE PIACENTINI
dottore commercialista
revisore dei conti



Spett. Comune di Valdidentro

Mortara, 11/12/2020

Oggetto: Modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Simone Piacentini avendo ricevuto l'invito ad esprimere il parere sulla proposta di delibera sopra indicata:

- presa visione della documentazione fornita dall'ufficio comunale competente;
- analizzato il contenuto della proposta di delibera;
- analizzata la normativa in merito;

RITIENE

di esprimere, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto: Modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Simone Piacentini

27036 Mortara (Pv)
c.so Garibaldi, 28
Tel. 0384/91308 - Fax 0384/295132
mail to: studiomortara@zenoniassociati.it
partita iva : 02040820181

INDIRIZZI PEC
dott.ssa M. A. Zenoni: mariaangela.zenoni@odcecpavia.it
dott. Simone Piacentini: simone.piacentini@odcecpavia.it
Segreteria: studiozenoni@legalmail.it

E
COMUNE DI VALDIDENTRO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0010717/2020 del 11/12/2020



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma I, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdidentro, li 14/12/2020

Il Responsabile di servizio

Doris Martinelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdidentro, li 14/12/2020

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Patrizia Bradanini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 17/12/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 22/12/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Valdidentro, li 22/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Chicca

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)